# COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

## REGOLAMENTI

### REGOLAMENTO N. 21/63/CEE DELLA COMMISSIONE
### del 7 marzo 1963
### recante deroga provvisoria alle norme comuni di qualità per gli agrumi

**LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,**

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 23 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

Visto il parere del Comitato di gestione degli ortofrutticoli,

Considerando che le norme comuni di qualità per gli agrumi, di cui all'allegato al regolamento n. 64 della Commissione (2), prescrivono al capitolo II, paragrafo B, comma (i), quarto trattino, che i frutti devono essere privi di odore estraneo, e al capitolo V, paragrafo B, secondo comma, che, se i frutti sono incartati, è obbligatorio l'uso di carta inodore;

Considerando che il trattamento alla superficie degli agrumi ed alla carta in cui sono avvolti, al difenile, ortofenilfenolo e ortofenilfenato di sodio, per la conservazione del prodotto, è pratica tuttora assai diffusa e ammessa dalla legislazione di alcuni Stati; che questo trattamento può trasmettere un odore estraneo ai prodotti trattati, i quali non potrebbero pertanto essere ammessi all'importazione negli Stati membri senza derogare alle suindicate norme;

Considerando che la fase di evoluzione attualmente raggiunta dalle tecniche di commercializzazione degli agrumi non permette di rinunciare immediatamente all'impiego dei tre agenti conservatori precitati;

Considerando che è pertanto opportuno prevedere un periodo di adattamento, prima che le suddette prescrizioni siano applicate,

**HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:**

*Articolo 1*

1. In deroga alle disposizioni del capitolo II, paragrafo B, comma (i), quarto trattino, delle norme comuni di qualità per gli agrumi di cui all'allegato al regolamento n. 64 della Commissione, i frutti possono non essere privi di odore estraneo, purchè tale odore dipenda dall'impiego di uno degli agenti conservatori seguenti:
   — difenile,
   — ortofenilfenolo,
   — ortofenilfenato di sodio.
2. In deroga alle disposizioni del capitolo V, paragrafo B, secondo comma delle stesse norme comuni di qualità, i frutti possono essere presentati avvolti in carta trattata in precedenza con uno degli agenti conservatori elencati al paragrafo 1.

*Articolo 2*

L'articolo 1 del presente regolamento si applica se ed in quanto sia consentito dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti negli Stati membri, relative alle modalità e condizioni che disciplinano l'eventuale impiego degli agenti conservatori di cui all'articolo 1.

*Articolo 3*

Il presente regolamento è applicabile fino al 31 dicembre 1965.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 1963.

*Per la Commissione*
*Il Presidente*
**Walter HALLSTEIN**

(1) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 30, 20. 4. 1962, pag. 965/62.
(2) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 63, 20. 7. 1962, pag. 1741/62.